REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA
DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P. **11989** Cagliari, **13 APR 2006**

> Alla Presidenza della Regione
- Ufficio di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Ufficio Ispettivo

> Agli Assessorati regionali
- Uffici di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Centro regionale di programmazione
- Ufficio del controllo interno di gestione

> Al Comitato per la rappresentanza negoziale

> All'Agenzia del lavoro

Oggetto: Prestazioni lavorative rese in giornata di formazione.

Pervengono numerose richieste di chiarimenti in ordine alla disciplina delle prestazioni lavorative rese in giornata di formazione. In merito si precisa che la circolare assessoriale 16 dicembre 1997 prot. n. 48106 non è più applicabile, poiché la medesima, nel regolamentare la materia, non tiene conto della molteplicità dei corsi attualmente organizzati nell'ambito dell'Amministrazione regionale e della varietà degli orari in cui si svolgono gli stessi.

Con la presente, pertanto, si forniscono le necessarie direttive per consentire al personale la partecipazione ai corsi di formazione, con l'obiettivo di salvaguardare l'articolazione ordinaria dell'orario di lavoro, tenendo conto, nel contempo, dell'impegno che la partecipazione ai corsi medesimi richiede.

Si precisa, innanzitutto, che il personale che partecipa alle attività formative organizzate dall'Amministrazione è considerato, ai sensi dell'art. 57 del vigente contratto, in servizio a tutti gli effetti.

L'attività formativa si svolge, secondo le necessità organizzative, in orario antimeridiano e/o pomeridiano.

Qualora l'orario complessivo giornaliero del corso sia superiore all'orario giornaliero di lavoro le maggiori prestazioni potranno essere recuperate con la flessibilità ovvero retribuite come lavoro straordinario, ove preventivamente autorizzato con le consuete modalità.

Viceversa, quando l'orario del corso non copre l'intera giornata lavorativa si applicano le regole di seguito esposte.

1. Corso in orario mattutino

a) **Corso mattutino di durata uguale o inferiore alle 3 ore:** per le ore non coperte dal corso il dipendente deve prestare servizio nell'ordinaria sede di lavoro. Peraltro, se il rispetto dell'inizio del corso comporta la necessità di uscire dall'ufficio prima delle ore 9.00 non sussiste l'obbligo di attestare l'ingresso nella sede di lavoro, ma sarà ugualmente riconosciuto ed imputato a formazione il periodo intercorrente tra l'orario convenzionalmente previsto per l'ingresso in servizio (ore 8.00) e l'inizio del corso; analogamente, se il rientro previsto al termine del corso dovesse essere successivo alle ore 13.00 non sussiste l'obbligo di rientrare nella sede di lavoro, ma, così come sopra, sarà riconosciuto ed imputato a formazione il periodo intercorrente tra la fine del corso e l'orario convenzionalmente previsto per l'uscita dal servizio (ore 14.00).

 Si precisa che è responsabilità dell'ufficio di appartenenza dei dipendenti interessati la valutazione dei tempi di percorrenza dall'ordinaria sede di lavoro alla sede del corso di formazione.

b) **Corso mattutino di durata superiore alle 3 ore**: i dipendenti non sono obbligati a prestare attività lavorativa durante le ore non coperte dal corso; la mattinata verrà imputata ad assenza per formazione.

Indipendentemente dalla sua durata, se il corso si svolge in orario mattutino in giornata di rientro il dipendente è tenuto al recupero pomeridiano.

2. Corso in orario pomeridiano

Se il corso si svolge in orario pomeridiano in giornata di recupero, qualunque sia la sua durata, i dipendenti sono esonerati dall'obbligo di recuperare le ore che completerebbero la prestazione lavorativa per il pomeriggio in questione. Le ore pomeridiane eventualmente non coperte dal corso saranno imputate a formazione. Viceversa, qualora la durata del corso sia superiore alla durata

ordinaria della fascia pomeridiana, le maggiori prestazioni, come detto sopra, potranno essere recuperate con la flessibilità ovvero retribuite come lavoro straordinario, ove preventivamente autorizzato.

Nel caso in cui il corso si svolga in giornata di non recupero il tempo effettivo di partecipazione al corso medesimo verrà considerato maggiore prestazione pomeridiana.

3. Corso in orario mattutino e pomeridiano

Nel caso in cui il corso sia articolato in orario sia mattutino che pomeridiano, si dovranno seguire le indicazioni sopra fornite, distintamente per la mattina ed il pomeriggio: in sintesi, dunque, in giornata di rientro verrà imputato a formazione l'intero pomeriggio, qualunque sia la durata pomeridiana del corso (punto 2), mentre per la parte del corso che si svolge di mattina si avrà un trattamento diverso a seconda che abbia durata fino a 3 ore (punto 1 let. a) ovvero abbia durata superiore (punto 1 let. b).

Unica eccezione è il caso di un corso articolato anche nel pomeriggio che nella fascia oraria antimeridiana abbia durata pari a 3 ore. In questa ipotesi, dato l'evidente impegno richiesto, il dipendente è esonerato dall'obbligo della prestazione lavorativa durante le ore non coperte dal corso non solo il pomeriggio (in giornata di rientro), come previsto nel punto 2, ma anche la mattina, in deroga a quanto previsto nel punto 1 let. a; l'intera giornata, pertanto, sarà ascritta a formazione.

Qualora venissero organizzati corsi che per la materia trattata e le modalità di svolgimento si differenzino dagli altri, sarà cura di questa Direzione comunicare di volta in volta anche disposizioni che potranno discostarsi da quelle sopra previste.

Ovviamente quanto disposto con la presente nota trova applicazione nella sola ipotesi in cui il dipendente sia presente al corso per l'intero orario formativo.

Gli uffici porteranno la presente nota a conoscenza del personale dipendente.

f.to Il Direttore Generale

Giuseppe Manca